

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2804

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CRESCO, ALBERINI, ANIASI, BARBALACE, BORGOGGIO,
CELLINI, DEL BUE, ZAVETTIERI**

Istituzione degli albi provinciali delle scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale

Presentata il 17 giugno 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Una diversa attenzione verso i problemi della circolazione e della sicurezza stradale, la necessità di recepire direttive comunitarie, ma ancor di più lo sforzo di prevenire gli incidenti stradali che costituiscono un insopportabile tributo di vite per la collettività oltre che un ingente costo sociale per gli enormi effetti invalidanti prodotti, hanno già portato il Parlamento ad intervenire in materia di circolazione, di prevenzione e di sicurezza stradale con provvedimenti legislativi già licenziati e con altri *in itinere*.

Opportunamente, ed anche quale adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria, si è già intervenuti, con la legge 18 marzo 1988, n. 111, in materia di autoscuole; con tale provvedimento è stato ridefinito il ruolo delle autoscuole, passate da imprese per la formazione di conducenti per veicoli a motore, in « scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti », come le definisce l'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Si tratta non di una semplice modifica nominalistica ma di un radicale cambiamento di ruolo, che riconosce alle autoscuole un ruolo centrale che lo Stato dovrà utilizzare perché, attraverso una preparazione dei conducenti adeguata ai tempi nuovi ed un'azione di educazione stradale da portarsi tra i giovani e nelle scuole, si realizzi quell'azione di prevenzione degli incidenti stradali.

In tale prospettiva, la nuova autoscuola è chiamata a svolgere un servizio di grande valenza sociale, cui deve corrispondere una qualificazione delle risorse umane e strutturali adeguata a questo nuovo ruolo.

La creazione dell'albo costituisce, a parere dei proponenti, un momento di grande rilievo perché il controllo su detto istituto venga esercitato oltre che su due livelli — amministrazioni provinciali e commissioni per la tenuta dell'albo — con il responsabile coinvolgimento della categoria interessata ed accanto ad essa di organi e amministrazioni dello Stato che della nuova funzione delle autoscuole dovranno essere principali utilizzatori e stimolatori.

È per tali ragioni che riteniamo questa nostra proposta meritevole di consenso e la sottoponiamo all'attenzione e approvazione dei colleghi parlamentari.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Albo delle autoscuole).

1. È istituito l'albo provinciale delle scuole per l'istruzione e la formazione dei conducenti e per l'educazione stradale, di seguito definite « autoscuole », al quale sono tenute ad iscriversi tutte le scuole aventi i requisiti di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

2. La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 1 e le successive comunicazioni di modifica o di cessazione devono avvenire entro trenta giorni dalla data di inizio dell'effettiva attività o dall'intervenuta modificazione o cessazione.

3. In caso di invalidità, di morte o di intervenuta pronuncia giudiziaria che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del titolare della autoscuola, la stessa può conservare l'iscrizione all'albo, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti, per un periodo massimo di dodici mesi, a condizione che la titolarità della autoscuola sia assunta dal coniuge, o da un parente entro il secondo grado, diretto o acquisito, del titolare invalido, deceduto, interdetto o inabilitato e purché abbia i requisiti previsti dall'articolo 123 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.

4. Nei casi di sospensione o di revoca dell'autorizzazione conseguenti all'instaurazione di procedimenti penali o a sentenze passate in giudicato per reati commessi nell'esercizio dell'attività di autoscuole o ad essa connessi non si applicano i benefici di cui al comma 3 e gli eventuali atti di trasferimento o di modifica della titolarità dell'autorizzazione posti in essere dopo l'instaurazione del procedimento penale sono da considerarsi privi di efficacia.

5. L'iscrizione all'albo costituisce condizione per la concessione o meno di ogni agevolazione di carattere fiscale, per l'esercizio dell'attività di istruzione e di formazione dei conducenti e per l'educazione stradale.

6. Nessuno può adottare una denominazione in cui ricorra alcun riferimento all'autoscuola senza l'iscrizione all'albo; analogo divieto vale per i consorzi e le società consortili che non siano iscritti alla separata sezione dell'albo, di cui all'articolo 2.

7. Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è irrogata dalla commissione provinciale di cui all'articolo 5 la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.500.000 a lire 2.500.000.

ART. 2.

*(ConSORZI, società consortili
e società in genere tra autoscuole).*

1. I consorzi e le società in genere tra autoscuole sono iscritti in separata sezione dell'albo di cui all'articolo 1. Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, e alle società in genere iscritti nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le autoscuole purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali.

ART. 3.

*(Iscrizione, revisione
ed accertamenti d'ufficio).*

1. La commissione provinciale di cui all'articolo 5 delibera sulle iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle autoscuole dall'albo provinciale previsto dall'articolo 1 in relazione alla sussistenza, modifica-

zione o perdita dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2 e sulle tariffe minime delle prestazioni della stessa.

2. La decisione della commissione provinciale va comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. La mancata notificazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

3. La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale.

4. Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle autoscuole e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, riscontrino la non sussistenza di uno dei requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione nei riguardi di autoscuole iscritte all'albo ne danno comunicazione alle commissioni provinciali ai fini degli accertamenti d'ufficio nonché delle relative decisioni di merito, che devono essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto.

5. Le decisioni della commissione provinciale devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato la comunicazione.

6. Contro le deliberazioni della commissione provinciale in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale è ammesso ricorso, in via amministrativa, alla commissione regionale di cui all'articolo 6, entro sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa, anche da parte degli organismi indicati al comma 5 del presente articolo e di eventuali terzi interessati. La commissione regionale decide entro novanta giorni dalla data di notifica del ricorso.

7. Le decisioni della commissione regionale, possono essere impugnate, entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

ART. 4.

(Organi di rappresentanza e tutela).

1. Organi di rappresentanza e tutela sono:

a) la commissione provinciale, che svolge funzioni relative alla tenuta degli albi e all'accertamento dei requisiti richiesti per la titolarità di autoscuole, nonché gli altri compiti attribuiti dalle norme in materia;

b) la commissione regionale, che oltre a svolgere i compiti previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 3, provvede alla documentazione, all'indagine e rilevazione statistica delle attività delle autoscuole nell'ambito regionale;

c) il consiglio nazionale, che esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole con riferimento alla normativa comunitaria e nazionale.

ART. 5.

(Commissioni provinciali).

1. La commissione provinciale, che ha sede presso le amministrazioni delle province, è costituita con delibera del consiglio provinciale, dura in carica cinque anni ed è composta da:

a) il presidente dell'amministrazione provinciale o l'assessore con delega per le autoscuole, che la presiede;

b) otto titolari di autoscuole operanti nella provincia da almeno tre anni e designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative sul piano nazionale;

c) un rappresentante dell'amministrazione provinciale con funzioni di segretario della commissione;

d) un rappresentante dell'ispettorato del lavoro;

e) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

f) un rappresentante della motorizzazione civile;

g) un rappresentante del provveditorato agli studi;

h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

2. La commissione elegge il vicepresidente vicario tra i titolari di autoscuole.

3. I fondi occorrenti per la tenuta dell'albo sono costituiti da versamenti annuali effettuati dagli iscritti, nella misura di una quota fissata dalle commissioni provinciali per ciascun iscritto alla scuola, nonché da contributi e donazioni.

ART. 6.

(Commissioni regionali).

1. La commissione regionale, che ha sede presso l'amministrazione della regione, è costituita con decreto del presidente della giunta regionale.

2. Essa è composta:

a) dal presidente della giunta regionale, o da un assessore delegato, che la presiede;

b) dai presidenti delle commissioni provinciali di cui all'articolo 5;

c) dai vicepresidenti vicari delle commissioni provinciali;

d) da un rappresentante della regione con funzioni di segretario;

e) da un coordinatore della motorizzazione civile;

f) da quattro rappresentanti dei titolari di autoscuole, designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che abbiano operato nella regione da almeno cinque anni;

g) da un rappresentante degli uffici scolastici regionali.

3. La commissione elegge nel suo seno il vicepresidente.

4. Le spese per il funzionamento delle commissioni regionali gravano sul bilancio delle regioni.

ART. 7.

(Consiglio nazionale).

1. Il consiglio nazionale, che ha sede presso il Ministero dei trasporti, esprime pareri sulle materie inerenti le autoscuole con riferimento alla normativa nazionale e comunitaria, promuovendo e curando la documentazione e rilevazione delle attività del settore.

2. Il consiglio nazionale predispone, entro novanta giorni dal suo insediamento, lo schema di regolamento per il funzionamento delle commissioni provinciali e regionali.

3. Il consiglio nazionale è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato ed è composto:

a) dai presidenti delle commissioni regionali di cui all'articolo 6;

b) da trenta rappresentanti, designati pariteticamente dalle segreterie nazionali delle organizzazioni sindacali della categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale, che siano titolari di auto-scuola da almeno sette anni;

c) da due rappresentanti del Ministero dei trasporti, di cui uno con funzioni di segretario;

d) dai coordinatori della motorizzazione civile di cui alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 6;

e) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

4. I componenti del consiglio nazionale eleggono due vicepresidenti, uno per ciascuna delle categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. Le norme per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio nazionale sono approvate con decreto del Ministro dei trasporti.

6. Le spese occorrenti per il funzionamento del consiglio nazionale sono imputate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti.

ART. 8.

(Cancellazione dall'albo).

1. Oltre che nel caso di rinuncia, la cancellazione dall'albo è disposta dalla commissione provinciale nei seguenti casi:

a) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di autoscuola di cui all'articolo 123 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

b) quando l'iscritto non svolga, senza giustificato motivo, l'attività per sei mesi;

c) quando sia intervenuta revoca dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione provinciale;

d) negli altri casi previsti dalla legge.

2. La cancellazione, salvo rinuncia, non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato.

3. Le deliberazioni della commissione provinciale sono notificate entro quindici giorni all'interessato.

4. L'interessato può proporre ricorso alla commissione regionale entro trenta giorni dalla notificazione di cui al comma 3.

5. Il ricorso di cui al comma 4 ha effetto sospensivo.

6. Al titolare di autoscuola cancellato dall'albo viene revocata automaticamente dall'autorità provinciale l'autorizzazione concessa.

ART. 9.

(Elenco degli istruttori e degli insegnanti).

1. Coloro i quali, superati gli esami di idoneità tecnico-didattica, intendono svolgere attività di insegnanti di teoria o di istruttori di guida presso autoscuole, devono inoltrare domanda di inclusione in appositi elenchi, formulati presso le commissioni provinciali.

2. Le autoscuole, entro quindici giorni dall'assunzione o dal conferimento di un incarico d'insegnante di teoria o d'istruttore di guida, devono darne comunicazione alla commissione provinciale competente per territorio per l'accertamento dell'iscrizione.

3. Nessun istruttore o insegnante può prestare attività per oltre quaranta ore settimanali e comunque in non più di due autoscuole, anche se non raggiunge le quaranta ore settimanali, se istruttore, e in non più di tre autoscuole se insegnante di teoria.

4. Ai consorzi, società consortili e società tra autoscuole in genere di cui all'articolo 2 non è consentita l'utilizzazione di insegnanti e istruttori quali lavoratori autonomi.